

TI_GERICHTE 11.2018.17 vom 30. März 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-03-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2018.17

FR: TI_GERICHTE 11.2018.17 du 30 mars 2018

IT: TI_GERICHTE 11.2018.17 del 30 marzo 2018

Regeste

Eredi che chiedono di essere reintegrati nel termine per rinunciare a una successione

Erwägungen

E. 000

sia raggiunto. Tempestivo, il “reclamo” di AP 1, AP 2, AP 4, AP 3 e AP 5 può quindi essere trattato come appello.

E. 2

Gli eredi legittimi possono rinunciare alla successione loro devoluta (art. 566 cpv. 1 CC) entro tre mesi dal momento in cui hanno avuto conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di avere conosciuto l'apertura della successione più tardi (art. 567 CC). La rinuncia può avvenire a voce o per scritto, purché sia senza condizioni né riserve, dinanzi all'autorità competente (nel Cantone Ticino, il Pretore: art. 86 a cpv. 1 lett. d LAC), che la iscrive in uno speciale registro (art. 570 CC). Tale registro non dispiega autorità di forza giudicata, ma si limita a documentare l'inoltro della rinuncia, senza attestare la validità dell'atto o disciplinarne gli effetti. L'autorità competente per ricevere la rinuncia si limita così a eseguire l'iscrizione, senza esaminare la validità della dichiarazione (RtiD I-2012 pag. 888 consid. 4 con rimandi). Essa può rifiutare tuttavia di iscrivere una rinuncia manifestamente tardiva, indeterminata o condizionata. Ad ogni modo la decisione presa da tale autorità non vincola il giudice di merito, il quale potrà anche concludere diversamente statuendo su un'eventuale azione creditoria contro gli eredi o su un'eventuale azione di accertamento (RtiD II-2014 pag. 765 consid. 3).

E. 3

In concreto il Pretore ha respinto l'istanza con cui AP 1, AP 2, AP 4, AP 3 e AP 5 dichiarano di rinunciare alla successione fu N_____ perché “i richiedenti non hanno indicato di essere venuti a conoscenza della morte della madre in un momento successivo al 19 agosto 2017 e questa Pretura ha già proceduto il 29 dicembre 2017 al rilascio del certificato ereditario”, onde la tardività della richiesta. Gli appellanti non contestano di avere rinunciato alla successione oltre tre mesi dopo avere avuto conoscenza della morte della madre (art. 567 CC), ma fanno valere una serie di “problemi oggettivi” per giustificare il ritardo, invocando l'art. 576 CC. Formulata per la prima volta in appello senza essere fondata su mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC), tale richiesta appare tuttavia irricevibile. Se mai il memoriale potrebbe essere trasmesso al Pretore per essere trattato come domanda di restituzione del termine a norma dell'art. 576 CC. Prima di procedere in tal senso giovi verificare tuttavia che la richiesta di restituzione non appaia già d'acchito irricevibile o infondata.

E. 4

La fissazione di un nuovo termine per rinunciare all'eredità in forza dell'art. 576 CC è possibile per “gravi motivi”, cioè per circostanze eccezionali, e si giustifica qualora appaia iniquo esigere che l'erede osservasse strettamente il termine nelle circostanze specifiche. Il ritardo nel dichiarare la rinuncia non deve ricondursi tuttavia a esitazione, disattenzione o inerzia. La diligenza è un requisito imprescindibile per postulare una restituzione del termine. Chi chiede di essere reintegrato nel diritto di ripudiare un'eredità deve avere fatto il possibile – ossia quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui – per rispettare la scadenza trimestrale. In caso contrario la fissazione di un nuovo termine non entra in linea di conto, nemmeno se la perdita del diritto implica per l'erede gravi conseguenze (RtiD II-2014 pag. 765 consid. 4a con rinvii; v. anche Sandoz in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 13 ad art. 576). Chi chiede la restituzione di un termine, inoltre, deve agire con la sollecitudine imposta dalle circostanze, non appena conosciuto il motivo di restituzione (Sandoz , op. cit., n. 14 ad art. 576 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 5 ad art. 576). a) In concreto N_____ è deceduta il 19 agosto 2017 e i figli hanno postulato la restituzione del termine il 5 febbraio 2018. Tutto si ignora sul momento in cui essi sono venuti a conoscenza degli asseriti problemi che affliggono il patrigno, sulla scoperta del contenzioso successorio da loro accennato e sul debito della successione verso la ditta di onoranze funebri. Già per questa ragione la tempestività dell'istanza di restituzione appare dubbia. Si volesse, comunque sia, da ciò prescindere, l'esito del giudizio non muterebbe per le ragioni in appresso. b) Gli appellanti si dichiarano preoccupati dell'eventuale passivo della successione (“non abbiamo un quadro su eventuali debiti”), affermando che le facoltà intellettive di F_____, da loro creduto in grado di gestire la situazione come apparentemente è avvenuto con la loro madre nel corso dell'ultimo trentennio, avevano subito un tracollo proprio in seguito al decesso di lei, tanto che sua sorella M_____ cerca “di seguire ogni aspetto economico e burocratico” dell'eredità. L'art. 576 CC non può essere applicato tuttavia per rimediare a mancanze degli eredi (DTF 114 II 222 consid. 2). Nella fattispecie gli appellanti non possono valersi quindi della loro stessa inattività, ammettendo di non avere “seguito la situazione finanziaria negli ultimi 30 anni”, per ottenere una restituzione del termine. Del resto, fossero stati inquieti per eventuali debiti della successione, essi avrebbero potuto postulare – per esempio – il beneficio d'inventario (art. 580 CC) o la liquidazione d'ufficio dell'eredità (art. 593 CC). c) Quanto al fatto di avere scoperto il coinvolgimento della madre in “un contenzioso di una comunione ereditaria legato a una persona della famiglia”, litigio al quale gli appellanti intendono rimanere estranei, ciò potrebbe fors'anche configurare un grave motivo ai fini dell'art. 576 CC. N_____ è dato di sapere, tuttavia, sull' influenza che potrebbe avere l'esito di tale contenzioso, di cui tutto si ignora, sull'entità del compendio ereditario o sulla qualità di eredi. Quanto al fatto che F_____ abbia organizzato il funerale della moglie senza disporre dei mezzi necessari, sicché “ora rimane la parte del servizio funerario di fr. 8500.– da saldare”, tale circostanza non impediva agli appellanti di rinunciare alla successione entro il termine di tre mesi. d) Che gli appellanti fossero intenzionati infine a “inoltrare una richiesta [di rinuncia] unitaria per i cinque fratelli onde evitare malintesi o dissapori” è possibile. Non basta tuttavia per giustificare una restituzione del termine in virtù dell'art. 576 CC, tanto meno ove si pensi che i fratelli sono tutti domiciliati nel Cantone Ticino e non spiegano quali particolari difficoltà comunicative ostassero a una richiesta di proroga prima della scadenza del trimestre. Essi invocano la “mancanza di contatti con uno degli eredi da oltre 20 anni” e l'assenza all'estero di un altro erede dopo il funerale della madre,

ma in caso di urgenza ognuno di loro avrebbe potuto postulare una dilazione del termine (DTF 114 II 224 consid. 4). Se ne conclude che, mancando già a prima vista in concreto “motivi gravi” nel senso dell'art. 567 CC, non avrebbe senso trasmettere l'appello al Pretore per essere trattato come domanda di restituzione del termine.

E. 5

Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non avendo formato oggetto di notifica per osservazioni.

E. 6

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà agli appellanti rendere verosimile, in caso di ricorso al Tribunale federale, che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.